

Codice A1816A

D.D. 10 maggio 2018, n. 1314

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di modificazioni/trasformazioni del suolo per opere finalizzate all'eliminazione parziale della copertura arborea ed arbustiva e livellamento terreno per impianto vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Castellinaldo e Canale (CN), loc. Prarino/Valmarta'. Richiedente: Azienda Agricola Del Tetto s.s.a. di Brezzo Graziella.**

In data il 23/02/2018, prot. 9184 è stata presentata l'istanza completa (adeguata alla normativa e pianificazione vigente) dalla sig.ra Brezzo Graziella – proprietaria dell'Azienda Agricola Del Tetto s.s.a., per modificazioni/trasformazioni del suolo nei comuni di Canale e Castellinaldo (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione L.R. n. 45/1989 sull'intervento relativo all'eliminazione parziale della copertura arborea ed arbustiva ed al livellamento ed aratura del terreno al fine di realizzare una rete drenante per la messa a dimora di un nuovo vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 23.186 m<sup>2</sup>, di cui in vincolo idrogeologico m<sup>2</sup> 21.885 e di volume totale di movimenti terra pari a 22.241 m<sup>3</sup>.

L'istanza complessiva citata è stata presentata a seguito della presentazione di una sostanziale revisione progettuale (che modificava anche i parametri dimensionali d'intervento) richiesta dagli Enti competenti ad esprimersi sulla trasformazione d'uso del suolo boscato, rispetto ad una proposta originaria, che era stata presentata il 21/11/2016, prot. 49615 e coinvolgeva una superficie di circa 66.404 m<sup>2</sup>, di cui in vincolo idrogeologico m<sup>2</sup> 35.385 e di volume totale di movimenti terra pari a 30.624,00 m<sup>3</sup>. Tale istanza non risultava compatibile con le N. di A. del PAI e del P.R.G.C. (come indicato dal Settore scrivente) e con le N. di A. del P.P.R. (come indicato dalle Sovrintendenza), come evidenziato nel sopralluogo congiunto eseguito in data 15/02/2017, con l'istante, i progettisti e gli altri Enti competenti ad esprimersi sulla trasformazione del bosco (Sovrintendenza e Comuni).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- planimetrie dello stato di fatto
- planimetrie di progetto
- sezioni di progetto
- relazione tecnica - agronomica
- relazione geologico - geotecnica
- relazione forestale
- relazione compatibilità paesaggistica
- istanza e ricevuta bonifico pagamento spese di istruttoria (667 €)
- documentazione fotografica.

In sintesi, come da verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, datato 19/04/2018, redatto dai funzionari incaricati, Arch. Marco Rozio, Dott. Geol. Corrado Faletto e Dott. For. Fabrizio Maglioni, si evince che l'intervento ammissibile consiste: realizzazione di movimenti terra per la regolarizzazione del versante, con scavi di altezza di circa 1 m. alla sommità della collina, realizzazione di drenaggi profondi e opere di regimazione delle acque superficiali, mantenimento di una fascia boscata di circa 30 m. dal rio presente alla base della collina e di circa 10 m. a monte della strada vicinale di Valmarta, per stabilizzare il piede del pendio, quello della strada esistente ed aumentare la biodiversità della zona.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente

finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione é esente dal versamento del deposito cauzionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lett. a), della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 del p.t.c.p. 2016/2018;

dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi.

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n.° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n.° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n.° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 227/2001;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;

#### *determina*

- di **autorizzare**, ai sensi della LR n. 45/1989, la sig.ra Brezzo Graziella – proprietaria dell'Azienda Agricola Del Tetto s.s.a., per realizzare l'intervento - descritto in premessa - in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 21.885 m<sup>2</sup> (di cui circa 8.154 m<sup>2</sup> boscati) e di volume pari a 22.241 m<sup>3</sup> in comune di Castellinaldo, loc. Prarino/Valmartà, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Castellinaldo, al foglio n. 3, mappali 267, 268, 268, 271, 270, 535,266, 255, 254, 253, 252, 250, 251, 489, 246, 249, 248, 488, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 261 e in Comune di Canale (sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Canale al foglio n.18, mappali 597, 467, 468 non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici su una superficie di 3.658 mq.), secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. deve essere realizzato il mantenimento di una fascia boscata pari ad almeno 10 metri della scarpata a monte della strada vicinale di Valmartà (nella parte mediana del versante oggetto d'intervento), come indicato in progetto ed integrata tramite un corretto inerbimento e la messa a dimora di essenze arbustive autoctone (ginestre), oltre al mantenimento (ove possibile) della vegetazione attualmente presente, in modo tale da apportare stabilità alle scarpate acclivi prospicienti la viabilità;**

- 2. deve essere ripristinato il bosco sulle superfici indicate in progetto alla base del versante (fascia di 30 m. di larghezza e 145 m. di lunghezza) tramite l'impianto di specie arboree autoctone, con sesto di impianto naturaliforme (almeno 1.200 piante/ettaro e sesto d'impianto irregolare - a gruppi), come previsto in progetto; le operazioni previste dovranno essere ripetute fino a che non risulterà pienamente affermata la vegetazione arborea, nonché la cotica erbosa;**
- 3. le canalette e fossi di regimazione delle acque esistenti devono essere ripuliti e regolarizzati nella loro sezione originaria, mantenendone la piena efficienza nel tempo;**
- 4. la zona di incisione – fossato posto a lato dei mappali 243 e 245, deve essere ricalibrata con opportuna sezione (da mantenere a cielo aperto), rivestita e dotata di opportuni salti (tondoni in legname o simili) per il rallentamento della velocità dell'acqua;**
- 5. devono essere scrupolosamente osservate e poste in essere le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto, che si intendono qui richiamate come prescrizioni, con riferimento alle operazioni di drenaggio e di regimazione delle acque (par. 6 e 13, Rel. geologica – geotecnica giugno 2017);**
- 6. i fossi esistenti devono essere ripuliti e mantenuti in perfetta efficienza;**
- 7. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore, in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;**
- 8. dovrà essere realizzata prima la regolarizzazione del versante e poi le opere di regimazione delle acque superficiali e le trincee drenanti; nelle parti a monte ed a valle dei drenaggi dovrà essere costruito un pozzetto di controllo;**
- 9. a scavi ultimati dovrà essere verificata la funzionalità dei sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche;**
- 10. le interfile del vigneto dovranno seguire l'andamento delle curve di livello ed essere prontamente inerbite, avendo cura di mantenere la cotica erbosa nel tempo;**
- 11. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. Particolare riguardo dovrà essere posto nella verifica delle pareti di scavo delle trincee drenanti la cui pendenza deve essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dalle lavorazioni;**
- 12. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 (DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'apertura del tracciato di nuova formazione e il materiale prodotto va accatastato lungo la viabilità, o in mancanza di viabilità il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento; nessun danno deve essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;**
- 13. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;**
- 14. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;**
- 15. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche**

- dilavamenti, ristagni ed erosioni; i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- 16.** i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
  - 17.** i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
  - 18.** i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
  - 19.** le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
  - 20.** tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
  - 21.** è vietato eliminare terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
  - 22.** le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri e deve essere rispettata almeno una fascia di 2 metri dal bordo superiore di sponde, dalla base di argini di fossi e torrenti;
  - 23.** l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
  - 24.** questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989;
  - 25.** con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e Stazione di Alba, deve pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori”;
  - 26.** terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori (ai medesimi soggetti della prescrizione 25) attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, corredata dagli atti di rito di cui al punto 6.5 della Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed

altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Per quanto attiene alla compensazione per la trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009, essendo stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica prima del 01/03/2017, ai sensi della normativa vigente tale operazione dovrà essere fattivamente eseguita con le modalità previste dal progetto presentato, del quale si prende atto.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI

Visto di controllo ai sensi del PTPC  
2016/2018 – Misura 8.2.3  
IL DIRETTORE  
Luigi ROBINO